

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

**di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023 come modificato dal decreto  
legislativo n. 209/2024 (correttivo appalti)**

# Sommario

CAPO I.....	4
Principi generali .....	4
Articolo 1. Oggetto e finalità.....	4
Articolo 2. Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche .....	4
Articolo 3. Destinatari.....	5
Articolo 4. Gruppo di lavoro .....	12
Articolo 5. Limite soggettivo all'incentivo .....	13
Articolo 6. Esclusione dalla disciplina dell'incentivo .....	14
Articolo 7. Quota del 20 per cento.....	15
Articolo 8. Centrali di committenza .....	15
Articolo 9. Procedure bandite dalla Centrale di Committenza.....	16
Articolo 10. Attività di committenza delegata/ausiliaria .....	16
CAPO II.....	17
Incentivo per lavori .....	17
Articolo 11. Graduazione della misura incentivante .....	17
Articolo 12. Disciplina delle varianti .....	17
Articolo 13. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo .....	17
CAPO III:.....	21
Incentivo per acquisizione di servizi e forniture .....	21
Articolo 14. Graduazione della misura incentivante .....	21
Articolo 15. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo .....	21
CAPO IV:.....	24
Norme comuni.....	24
Articolo 16. Principi in materia di valutazione.....	24
Articolo 17. Attività articolate e singole .....	24
Articolo 18. Assegnazioni coincidenti di più attività .....	25
Articolo 19. Attività del personale dirigenziale .....	25



**AREUS**

Azienda Regionale  
Emergenza Urgenza  
Sardegna



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Articolo 20.	Cause di riduzione dell'incentivo .....	26
Articolo 21.	Liquidazione dell'incentivo .....	28
Articolo 22.	Informazione e confronto .....	29
Articolo 23.	Oneri accessori e contributivi.....	29
Articolo 24.	Disposizioni finali .....	29

## **CAPO I**

### **Principi generali**

#### **Articolo 1. Oggetto e finalità.**

1. Il presente regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e si applica alle attività compiute dal personale dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna, di seguito anche solo "AREUS" o "Azienda", nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture, successivi all'approvazione e entrata in vigore del presente Regolamento, incluso il personale con qualifica dirigenziale e tenuto conto della disciplina transitoria prevista.
2. L'attribuzione degli incentivi economici, nell'ottica del principio del risultato, è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all' AREUS, o di quelle a convenzione e interne ad altri enti pubblici e, per conseguenza, a ridurre il ricorso a professionisti esterni, con evidente contenimento della spesa in materia.

#### **Articolo 2. Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche**

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 3, c. 2, del presente Regolamento, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici - e dal presente Regolamento. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione. L'elenco dei servizi di particolare complessità indicato nell'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14 è ritenuto indicativo e non tassativo. Le stazioni appaltanti possono quindi identificare ulteriori servizi rilevanti, secondo specifici parametri (tecnologia, competenze, innovazione, ecc.), per i quali il RUP e il DEC devono essere distinti, rendendo possibile l'erogazione degli incentivi tecnici.
2. Nel caso di attivazione di opzioni o rinnovi previsti negli atti di affidamento, si può riconoscere un importo maggiorato dell'incentivo, ove previsto nel quadro economico iniziale dell'appalto e a condizione che la clausola sia poi effettivamente attivata dal RUP.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, al netto delle opzioni e al lordo dei costi della manodopera,

degli oneri della sicurezza, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione e comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali.

4. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. Nel caso in cui l'amministrazione adotti strumenti digitali avanzati (BIM) per la gestione degli appalti, il limite massimo dell'incentivo è incrementato del 15%.
5. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b. alle finalità di cui al successivo art.7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
6. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico del singolo intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento, fatte salve le indicazioni fornite dal MEF – RGS nella nota n. 225298/23 ed eventuali successive.
7. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale". In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziare per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

### **Articolo 3. Destinatari**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 5, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, personale dell'Azienda, che svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, incluso il personale con qualifica dirigenziale, in conformità alle modifiche introdotte dal D.lgs. 209/2024.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
  - a) responsabile unico del progetto - RUP;
  - b) responsabile di fase – RdF, ove nominato;
  - c) soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
  - d) collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
  - e) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;



**AREUS**

Azienda Regionale  
Emergenza Urgenza  
Sardegna



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- f) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - g) redazione del progetto esecutivo;
  - h) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - i) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - j) predisposizione dei documenti di gara;
  - k) direzione dei lavori;
  - l) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  - m) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - n) direzione dell'esecuzione;
  - o) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
  - p) collaudo tecnico-amministrativo;
  - q) regolare esecuzione;
  - r) verifica di conformità;
  - s) collaudo statico;
  - t) coordinamento dei flussi informativi;
3. Possono accedere agli incentivi tutti i dipendenti AREUS a tempo indeterminato, i dipendenti a tempo determinato, il personale in comando o in distacco presso l'Azienda e i dipendenti della lista speciale ad esaurimento ex L.R. Sardegna 5 marzo 2008 n.3 art.6 comma 1 lettera f) limitatamente alle attività svolte durante il rapporto lavorativo in AREUS.
4. Nell'ambito dei destinatari degli incentivi sono comprese (dopo il "decreto correttivo") anche le figure dirigenziali - che sono "personale proprio" dell'Azienda - vista l'abrogazione della disposizione che ne disponeva esplicitamente l'esclusione da detto ambito. Pertanto, viene introdotta una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei Direttori delle S.C. / Responsabili delle S.S.D. che consente di estendere agli stessi la corresponsione degli incentivi per le funzioni svolte. Gli incentivi, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, sono riconosciuti esclusivamente al personale che svolge le attività tassativamente previste dalla normativa, con esclusione delle funzioni di natura contabile e finanziaria, salvo il caso in cui il relativo personale sia formalmente individuato quale collaboratore del RUP per lo svolgimento di specifiche attività rientranti tra quelle incentivabili.
5. Gli incentivi possono essere ripartiti anche tra i "collaboratori" dei RUP o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, indipendentemente dal profilo tecnico o amministrativo, in quanto le disposizioni normative prevedono espressamente la



**AREUS**

Azienda Regionale  
Emergenza Urgenza  
Sardegna



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

possibilità di ripartire gli incentivi anche tra i “collaboratori” del RUP o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, senza specificarne il profilo tecnico o amministrativo.

6. In particolare, ai fini del riconoscimento degli incentivi in oggetto si tiene conto del ruolo e delle attività del RUP, di quelli del responsabile di fase e dei collaboratori del RUP come di seguito elencati.

#### RUP

Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

- o formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predisponde altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;
- o accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- o propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- o propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- o svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'articolo 15 del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;
- o accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice;
- o decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;



**AREUS**

Azienda Regionale  
Emergenza Urgenza  
Sardegna



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
- provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
- è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

#### Fase di programmazione [F1]

- Attività incentivabili:
  - programmazione della spesa per investimenti;
- Incaricati:
  - Responsabile unico del progetto RUP;
  - Responsabile di fase RDF, ove nominato;
  - Collaboratori del RUP, ove nominati;

#### Fase di progettazione [F2]

- Attività incentivabili:
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - redazione del progetto esecutivo;
  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- Incaricati:
  - Responsabile unico del progetto RUP;
  - Responsabile di fase RDF, ove nominato;
  - Collaboratori del RUP, ove nominati;

#### Fase di affidamento [F3]

- Attività:
  - predisposizione dei documenti di gara
  - Il RUP effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; il RUP



**AREUS**

Azienda Regionale  
Emergenza Urgenza  
Sardegna



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

- Il RUP svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;
  - Il RUP svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;
  - Il RUP dispone le esclusioni dalle gare;
  - Il RUP in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
  - Il RUP quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
  - Il RUP adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.
  - Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
- Incaricati:
- Responsabile unico del progetto RUP;
  - Responsabile di fase RDF, ove nominato;
  - Collaboratori del RUP, ove nominati;

#### Fase di esecuzione [F4]

- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;



# AREUS

Azienda Regionale  
Emergenza Urgenza  
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- collaudo statico (ove necessario);
- Il RUP impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;
- Il RUP autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
- Il RUP vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- Il RUP adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- Il RUP svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- Il RUP assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma , e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- Il RUP prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- Il RUP trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- Il RUP accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- Il RUP autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
- Il RUP approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le



**AREUS**

Azienda Regionale  
Emergenza Urgenza  
Sardegna



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

- Il RUP irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- Il RUP ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;
- Il RUP dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- Il RUP attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;
- Il RUP propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- Il RUP rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
- Il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;
- Il RUP all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;
- Il RUP rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
- Il RUP vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

6. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art. 45, co. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

7. Stante il carattere tassativo delle disposizioni in tema di incentivo, in ordine all'individuazione delle condizioni previste per il riconoscimento dello stesso e alle attività cui tale emolumento è correlato, senza possibilità di procedere ad interpretazioni estensive della norma, non è possibile includere tra i destinatari dello stesso, i componenti della Direzione Aziendale, così come definita all'art. 3 del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992.

#### **Articolo 4. Gruppo di lavoro**

1. Il Gruppo di lavoro è costituito dall'insieme delle figure professionali, operative e di supporto, costituite dal personale della Azienda e che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione ed esecuzione degli affidamenti.
2. Il Direttore delle S.C. / Responsabile delle S.S.D. preposto all'espletamento delle procedure acquisitive per l'Azienda individua preventivamente, con apposito provvedimento, la struttura tecnico-amministrativa o il "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascun membro, compresi i responsabili di fase, se nominati.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, possono essere stimate delle tempistiche per provvedere di carattere ordinatorio, anche mediante rinvio ai documenti della procedura, ferma restando la possibilità di derogarvi in relazione alla specifica complessità dell'affidamento o per sopravvenienze di altra natura e comunque nei limiti delle previsioni del Codice.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio della Azienda, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili può avvenire attraverso la selezione di figure professionali in possesso dei requisiti, ove normativamente previsti (es.: RUP) per l'espletamento delle funzioni affidate e, comunque, aventi pregressa esperienza nel settore e competenze commisurate alla specifica attività di appalto. L'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Direttore delle S.C. / Responsabile delle S.S.D., informato il RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte e formalizzate in apposito provvedimento. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già eventualmente espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

La modifica del gruppo di lavoro può avvenire anche nei seguenti casi:

- Sostituzione di un componente per impedimento, trasferimento o cessazione dal servizio;
- Necessità di integrare il gruppo con ulteriori professionalità specialistiche;
- Ridefinizione delle attività a seguito di varianti approvate in corso d'opera;
- Razionalizzazione delle risorse per migliorare l'efficienza operativa.

In caso di modifica della composizione del gruppo di lavoro:



**AREUS**

Azienda Regionale  
Emergenza Urgenza  
Sardegna



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- Se un componente viene sostituito prima del completamento delle attività assegnate, l'incentivo a lui spettante è riparametrato in base alla quota di lavoro effettivamente svolto e alla documentazione attestante il contributo prestato.
  - Se un nuovo componente viene inserito, la quota dell'incentivo sarà redistribuita tra i membri in base al grado di responsabilità, la complessità dell'intervento e il contributo apportato, nel rispetto delle tabelle di ripartizione allegate al presente Regolamento.
  - Nel caso di ridefinizione dell'organizzazione interna del gruppo, il Direttore delle S.C. / Responsabile delle S.S.D. è tenuto a determinare le nuove quote in modo proporzionato, formalizzando le modifiche con atto motivato.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento di cui ai precedenti commi 2. o 5, assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate; anche a tale fine, peraltro, la Azienda provvede alla copertura assicurativa di cui al successivo art. 7, comma 3, del presente Regolamento.
  7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dai successivi art. 16 e 21.
  8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Direttore delle S.C. / Responsabile delle S.S.D. che dispone gli incarichi è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

## **Articolo 5. Limite soggettivo all'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale, a prescindere dalla data di pagamento. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, incluso il Building Information Modeling (BIM) e altri strumenti avanzati, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

## **Articolo 6. Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento le attività afferenti:
  - gli atti di programmazione generale di spesa corrente e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - i lavori di importo inferiore a euro 40.000 (quarantamila euro);
  - i contratti e gli appalti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 e delle altre specifiche disposizioni del Codice.
  - gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
  - i lavori in amministrazione diretta;
  - le attività di carattere ordinario e gestionale che non rientrano tra quelle espressamente previste nell'allegato I.10 del Codice.
2. Con riferimento alla fase di esecuzione contrattuale, nel caso di adesione a convenzioni o accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o da altre centrali di committenza, nonché di acquisti di beni, servizi e lavori attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l'incentivo viene riconosciuto per le attività indicate nell'allegato I.10 al Codice, effettivamente svolte dal personale dell'Azienda, come individuate ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento.
3. In caso di interventi che non sono stati inseriti nella programmazione come previsto dall'art. 37 del Codice, l'incentivo spetta al dipendente per le attività effettivamente assegnate e svolte, con esclusione della quota relativa all'attività di programmazione della spesa, purché ricorrano tutti i presupposti e le condizioni previste nel presente Regolamento e che, nei corrispondenti quadri economici, sia stato previsto l'accantonamento delle risorse e ne sia stato dato atto nel provvedimento di avvio della procedura.
4. È fatta salva la facoltà della Azienda di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività svolte dai propri dipendenti. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Regolamento, dovendosi escludere qualunque sovra incentivazione, si applica per la sola quota parte eccedente gli importi corrisposti mediante dette modalità alternative di retribuzione, ove vigenti.

## **Articolo 7. Quota del 20 per cento**

1. La quota di cui all'art. 2, co. 6, lett. b), è incrementata da:
  - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, co. 1;
  - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Direttore della SC competente di cui all'art. 21 del presente regolamento;
  - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
  - le eventuali economie derivanti dalla gestione dell'incentivo e non attribuite nel corso dell'anno di riferimento.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Azienda, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.  
Rientrano in questo ambito:
  - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
  - l'implementazione e l'integrazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e della gestione amministrativa;
  - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli e la digitalizzazione dei processi amministrativi.
  - L'implementazione delle strutture e degli impianti tecnologici e/o informatici
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
  - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, anche attraverso corsi di aggiornamento certificati;
  - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
  - lo sviluppo e l'adozione di strumenti di gestione digitale dei contratti pubblici in conformità con le direttive nazionali ed europee sulla digitalizzazione degli appalti.

## **Articolo 8. Centrali di committenza**

1. Relativamente all'attività svolta dall'Azienda in qualità di Centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice. La misura dello stesso non può eccedere quanto previsto dalla convenzione approvata e a quanto stabilito per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.

## **Articolo 9. Procedure bandite dalla Centrale di Committenza**

1. Quando la Stazione Appaltante aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 – corrisponde a queste ultime la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice.
2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di una stazione appaltante o ente concedente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di committenza, come quantificate al comma 1, sono individuate da parte della stazione appaltante o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.
3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.
4. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'Allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

## **Articolo 10. Attività di committenza delegata/ausiliaria**

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 della presente disciplina.

## CAPO II Incentivo per lavori

### Articolo 11. Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità stimata in base all'importo dei lavori a base d'asta. In tutti i casi previsti nel presente articolo, in relazione all'importo dei lavori a base d'asta, il calcolo dovrà essere fatto in maniera progressiva e quindi il valore totale degli incentivi sarà determinato dalla somma delle cifre derivanti dall'applicazione dell'aliquota prevista per ogni fascia di valore, così come definita nella seguente Tabella 1.

CLASSE	Base asta	%
CL1	Da 40'000 € fino a 750'000 €	2,00%
CL2	Da 750.000,01 € fino a 1'500'000 €	1,50%
CL3	Da 1'500'00,01 € fino a 2'500'000,00 €	1,00%
CL4	Da 2'500'000,01 fino a 3'500'000,00 €	0,90%
CL5	Da 3'500'000,01 fino a 4'500'000,00 €	0,50%
CL6	Da 4'500'000,01 fino a 5'500'000,00 €	0,40%
CL7	Da 5'500'000,01 fino a 6'500'000,00 €	0,30%
CL8	Da 6'500'000,01 fino a 7'500'000,00 €	0,20%
CL9	oltre 7'500'000,01 €	0,10%

### Articolo 12. Disciplina delle varianti

1. Le modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie, incrementando le spettanze dei dipendenti che svolgono funzioni tecniche interessate dalla fase Esecutiva e, comunque, dalla variante. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
2. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori da carenze nella fase di pianificazione e progettazione. La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento delle responsabilità tecniche.

### Articolo 13. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo



1. L'incentivo di cui all'art. 2, comma 5, lett. a. del presente Regolamento è ripartito tra le diverse figure esecutrici delle funzioni tecniche nelle percentuali indicate nella tabella seguente e definito in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni. Il presente Regolamento determina le percentuali entro le quali è possibile graduare il contributo apportato da ciascuna funzione tecnica individuata nell'ambito di ogni fase. Nella tabella seguente sono definiti i coefficienti di ripartizione dell'incentivo, nelle percentuali calcolate in relazione alle responsabilità e al contributo individuale di ciascun soggetto, connesso alla singola attività e alla singola fase.
2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nelle successive tabelle, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività restanti sono corrispondentemente riparametrate.
3. In caso di modifica di contratti durante il periodo di efficacia comportanti incremento di spesa nei limiti consentiti e previsti dalla legge, l'ulteriore incentivo è quantificato sull'importo dell'incremento secondo gli stessi criteri dell'opera principale, e deve trovare copertura nel medesimo quadro economico approvato con la variante.
4. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

**TABELLA 2: Ripartizione per fasi - LAVORI**

<b>PROGRAMMAZIONE [F1]</b>	<b>PROGETTAZIONE [F2]</b>	<b>AFFIDAMENTO [F3]</b>	<b>ESECUZIONE [F4]</b>
2%	28%	25%	45%

**TABELLA 3: Funzioni tecniche e ripartizione - LAVORI**

<b>FASE</b>	<b>FUNZIONE TECNICA</b>	<b>PESO ATTIVITA'</b>	<b>RIPARTIZIONE ATTIVITA' PER RUOLO</b>	<b>FASE</b>	<b>KFASE</b>
[F1]	<b>Programmazione spesa per investimenti</b>	2%		2%	
	Responsabile unico del progetto - RUP		45%		0,90%
	Responsabile di fase – RdF		35%		0,70%
	Collaboratori del RUP		20%		0,40%
[F2]	<b>Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali</b>	2%		28%	
	Responsabile unico del progetto - RUP		20%		0,40%



**AREUS**

Azienda Regionale  
Emergenza Urgenza  
Sardegna



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

	Responsabile di fase – RdF		15%		0,30%
	Progettista (se nominato tra il personale interno)		50%		1,00%
	Assistente alla progettazione		10%		0,20%
	Collaboratori del RUP		5%		0,10%
	<b>Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>	8%			
	Responsabile unico del progetto - RUP		20%		1,60%
	Responsabile di fase – RdF		15%		1,20%
	Progettista (se nominato tra il personale interno)		50%		4,00%
	Assistente alla progettazione		10%		0,80%
	Collaboratori del RUP		5%		0,40%
	<b>Redazione del progetto esecutivo</b>	10%			
	Responsabile unico del progetto - RUP		20%		2,00%
	Responsabile di fase – RdF		15%		1,50%
	Progettista (se nominato tra il personale interno)		50%		5,00%
	Assistente alla progettazione		10%		1,00%
	Collaboratori del RUP		5%		0,50%
	<b>Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione</b>	2%			
	Responsabile unico del progetto - RUP		20%		0,40%
	Responsabile di fase – RdF		15%		0,30%
	Coordinatore sicurezza in fase di progettazione (se nominato tra il personale interno)		55%		1,10%
	Collaboratori del RUP		10%		0,20%
	<b>Verifica del progetto ai fini della sua validazione</b>	6%			
	Responsabile unico del progetto - RUP		20%		1,20%
	Responsabile di fase – RdF		15%		0,90%
	Verificatore (se nominato tra il personale interno)		55%		3,30%
	Collaboratori del RUP		10%		0,60%
[F3]	<b>Predisposizione dei documenti di gara</b>	25%		25%	
	Responsabile unico del progetto - RUP		45%		11,25%
	Responsabile di fase – RdF		35%		8,75%
	Collaboratori del RUP		20%		5,00%
[F2]	<b>Direzione dei lavori/Ufficio di direzione dei lavori</b>	15%		45%	
	Responsabile unico del progetto - RUP		20%		3,00%

**AREUS**Azienda Regionale  
Emergenza Urgenza  
Sardegna**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Responsabile di fase – RdF		15%		2,25%
Direttore dei lavori (se nominato tra il personale interno)		50%		7,50%
Assistente alla DL		10%		1,50%
Collaboratori del RUP		5%		0,75%
<b>Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione</b>	6%			
Responsabile unico del progetto - RUP		20%		1,20%
Responsabile di fase – RdF		15%		0,90%
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (se nominato tra il personale interno)		55%		3,30%
Collaboratori del RUP		10%		0,60%
<b>Collaudo tecnico - amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)</b>	2%			
Responsabile unico del progetto - RUP		20%		0,40%
Responsabile di fase – RdF		15%		0,30%
Collaudatore (se nominato tra il personale interno)		55%		1,10%
Collaboratori del RUP		10%		0,20%
<b>Regolare esecuzione</b>	10%			
Responsabile unico del progetto - RUP		20%		2,00%
Responsabile di fase – RdF		15%		1,50%
Direttore dei lavori (se nominato tra il personale interno)		55%		5,50%
Collaboratori del RUP		10%		1,00%
<b>Collaudo statico</b>	2%			
Responsabile unico del progetto - RUP		20%		0,40%
Responsabile di fase – RdF		15%		0,30%
Collaudatore (se nominato tra il personale interno)		55%		1,10%
Collaboratori del RUP		10%		0,20%
<b>Coordinamento dei flussi informativi</b>	10%			
Responsabile unico del progetto - RUP		45%		4,50%
Responsabile di fase – RdF		35%		3,50%
Collaboratori del RUP		20%		2,00%
	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>

### CAPO III: Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

#### Articolo 14. Graduatoria della misura incentivante

1. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono riconosciuti esclusivamente per le procedure che prevedono la nomina del direttore dell'esecuzione. Qualora il contratto sia di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea e non presenti particolari complessità, il ruolo di DEC può essere svolto dal RUP, ma nel caso specifico non è possibile procedere al riconoscimento dell'incentivo.
2. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità stimata in base all'importo del servizio o della fornitura a base d'asta. In tutti i casi previsti nel presente articolo, in relazione all'importo del servizio o della fornitura a base d'asta, il calcolo dovrà essere fatto in maniera progressiva e quindi il valore totale degli incentivi sarà determinato dalla somma delle cifre derivanti dall'applicazione dell'aliquota prevista per ogni fascia di valore, così come definita nella seguente Tabella 4.

<b>TABELLA 4: Classi di importo e percentuali - SERVIZI E FORNITURE</b>		
<b>CLASSE</b>	<b>Base asta</b>	<b>%</b>
CSF1	Fino a 216'000 €	2,00%
CSF2	Da 216.000,01 € fino a 750.000 €	1,80%
CSF3	Da 750.000,01 € fino a 1'500'000 €	1,50%
CSF4	Da 1'500'00,01 € fino a 2'500'000,00 €	1,00%
CSF5	Da 2'500'000,01 fino a 3'500'000,00 €	0,90%
CSF6	Da 3'500'000,01 fino a 4'500'000,00 €	0,50%
CSF7	Da 4'500'000,01 fino a 5'500'000,00 €	0,40%
CSF8	Da 5'500'000,01 fino a 6'500'000,00 €	0,30%
CSF9	Da 6'500'000,01 fino a 7'500'000,00 €	0,20%
CSF10	oltre 7'500'000,01 €	0,10%

#### Articolo 15. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo di cui all'art. 2, comma 5, lett. a. del presente Regolamento è ripartito tra le diverse figure esecutrici delle funzioni nelle percentuali indicate nella tabella seguente e definito in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni.



Il presente Regolamento determina le percentuali entro le quali è possibile graduare il contributo apportato da ciascuna funzione individuata nell'ambito di ogni fase. Nella tabella seguente sono definiti i coefficienti di ripartizione dell'incentivo, nelle percentuali calcolate in relazione alle responsabilità e al contributo individuale di ciascun soggetto, connesso alla singola attività e alla singola fase.

2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nelle successive tabelle, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività restanti sono corrispondentemente riparametrate.
3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
4. In caso di modifica di contratti durante il periodo di efficacia comportanti incremento di spesa nei limiti consentiti e previsti dalla legge, l'ulteriore incentivo è quantificato sull'importo dell'incremento secondo gli stessi criteri dell'opera principale, e deve trovare copertura nel medesimo quadro economico approvato con la variante.

<b>TABELLA 5: Ripartizione per fasi – SERVIZI E FORNITURE</b>			
<b>PROGRAMMAZIONE [F1]</b>	<b>PROGETTAZIONE [F2]</b>	<b>AFFIDAMENTO [F3]</b>	<b>ESECUZIONE [F4]</b>
2%	25%	30%	43%

<b>TABELLA 6: Funzioni tecniche e ripartizione - SERVIZI E FORNITURE</b>					
<b>FASE</b>	<b>FUNZIONE TECNICA</b>	<b>PESO ATTIVITA'</b>	<b>RIPARTIZIONE ATTIVITA' PER RUOLO</b>	<b>FASE</b>	<b>KFASE</b>
[F1]	<b>Programmazione spesa per investimenti</b>	2%		2%	
	Responsabile unico del progetto - RUP		45%		0,90%
	Responsabile di fase – RdF		35%		0,70%
	Collaboratori del RUP		20%		0,40%
[F2]	<b>Redazione del progetto</b>	25%		25%	
	Responsabile unico del progetto - RUP		20%		5,00%
	Responsabile di fase – RdF		15%		3,75%
	Progettista (se nominato tra il personale interno)		50%		12,50%
	Assistenti alla Progettazione		10%		2,50%

**AREUS**Azienda Regionale  
Emergenza Urgenza  
Sardegna**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

	Collaboratori del RUP		5%		1,25%
[F3]	<b>Predisposizione dei documenti di gara</b>	30%		30%	
	Responsabile unico del progetto - RUP		45%		13,50%
	Responsabile di fase – RdF		35%		10,50%
	Collaboratori del RUP		20%		6,00%
[F2]	<b>Direzione dell'esecuzione e eventuale direttore operativo</b>	28%		43%	
	Responsabile unico del progetto - RUP		20%		5,60%
	Responsabile di fase – RdF		15%		4,20%
	Direttore Esecuzione contratto (se nominato tra il personale interno)		50%		14,00%
	Assistenti al DEC		10%		2,80%
	Collaboratori del RUP		5%		1,40%
	<b>Collaudo tecnico - amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)</b>	5%			
	Responsabile unico del progetto - RUP		15%		0,75%
	Responsabile di fase – RdF		10%		0,50%
	Collaudatore (se nominato tra il personale interno)		70%		3,50%
	Collaboratori del RUP		5%		0,25%
	<b>Regolare esecuzione</b>	10%			
	Responsabile unico del progetto - RUP		20%		2,00%
	Responsabile di fase – RdF		15%		1,50%
	Direttore Esecuzione contratto (se nominato tra il personale interno)		50%		5,00%
Assistenti al DEC		10%	1,00%		
Collaboratori del RUP		5%	0,50%		
		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>

## **CAPO IV: Norme comuni**

### **Articolo 16. Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo di cui all'art. 2, comma 5, lett. a. del presente Regolamento è attribuito ad ogni soggetto incaricato di svolgere funzioni secondo le quote indicate nella tabella di competenza. Ai fini della attribuzione il Direttore della SC/responsabile tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura in misura proporzionale alle fasi realizzate.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Direttore della SC/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati al successivo art. 16.
4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Direttore della SC competente al Direttore Generale, al Direttore della SC Risorse Umane e Relazioni Sindacali, al Direttore SC Bilancio e Gestione Finanziaria e all'OIV/Nucleo di valutazione, per quanto di rispettiva competenza

### **Articolo 17. Attività articolate e singole**

1. Qualora un'attività tecnica sia svolta da più figure (es. RUP, RdF e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale responsabile dell'attività tecnica specifica attestare i compiti ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 19, commi 4 e 5.

2. Per le procedure e gli affidamenti ove non vengono nominati/indicati i RdF e/o i collaboratori (del RUP/RdF, del DL o del DEC), la rispettiva quota percentuale (o "PESO" riportato nelle tabelle di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento) è attribuita al responsabile titolare dell'attività.

### **Articolo 18. Assegnazioni coincidenti di più attività**

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano formalmente assegnate più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali di competenza desumibili dalle tabelle di cui al presente Regolamento.

### **Articolo 19. Attività del personale dirigenziale**

1. Per le procedure di affidamento avviate (adozione della decisione a contrarre) dal 1° gennaio 2025, il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo il presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il Direttore della SC del "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 4, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del Direttore della SC di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa del RPCT.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività svolte dal Direttore della SC di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso Direttore della SC appositamente individuato dalla Azienda, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 21.
5. La liquidazione dell'incentivo al Direttore della SC di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso Direttore della SC appositamente individuato dalla Azienda e, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 21, c. 3.
6. Le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale verranno trasmesse dalla SC Risorse Umane e Relazioni Sindacali al Collegio Sindacale della Azienda.

## **Articolo 20. Cause di riduzione dell'incentivo**

Ai fini del raggiungimento del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023, l'incentivo destinato alla realizzazione di ogni fase delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, è soggetto a riduzione in funzione dei seguenti criteri:

### 1. Fase di programmazione [F1]

- Qualora, durante la programmazione di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi sui tempi di avvio delle successive fasi, non giustificati da comprovati motivi non imputabili alla responsabilità diretta dell'incaricato, l'incentivo sarà decurtato della quota riportata nella successiva tabella A.  
Per l'accesso all'incentivo è ammessa una sola riprogrammazione della tempistica attesa.

### 2. Fase di progettazione [F2]

- Qualora, durante la progettazione di lavori, servizi e forniture, si verificano ritardi, non giustificati da comprovati motivi non imputabili alla responsabilità diretta dell'incaricato, rispetto ai tempi previsti dal cronoprogramma procedurale approvato, l'incentivo sarà decurtato della quota riportata nella successiva tabella A

### 3. Fase di affidamento [F3]

Fermo restando il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto da porre a base di gara e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire, di cui all'art. 17 comma 3-bis e all'allegato I.3 e i tempi di aggiudicazione indicati all'art. 17 comma 3 e all'allegato I.3 del D.lgs. n. 36/2023, di cui il RUP dovrà dare esplicitamente atto nella decisione a contrarre:

- Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, si verificano ritardi, non giustificati da comprovati motivi non imputabili alla responsabilità diretta dell'incaricato, rispetto ai tempi previsti, l'incentivo sarà decurtato della quota riportata nella successiva tabella A.

I tempi indicati all'art. 17 comma 3 e all'allegato I.3 del D.lgs. n. 36/2023 decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire e cessano con l'aggiudicazione efficace. Non sono quindi da computarsi i tempi sottratti alle operazioni di gara da eventuali controlli sovraordinati, sospensioni derivanti da interruzioni giurisdizionali o, più in generale, da provvedimenti obbligatori a cui il RUP è obbligato ad attenersi. Sono fatte salve le variazioni del termine massimo legittimamente certificate dal RUP ai sensi dei commi 4 e 5 dell'allegato I.3. Il superamento dei tempi indicati nell'allegato I.3 costituisce silenzio-inadempimento e rileva al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede.



#### 4. Fase di esecuzione [F4]

- Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".
- Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
- Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella "A".

<b>TABELLA "A"</b>			
<b>FASE</b>	<b>Tipologia incremento</b>	<b>Misura dell'incremento</b>	<b>Riduzione incentivo</b>
Fase di programmazione [F1]	Tempi	Entro l'anno programmato	0%
		Entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello programmato	50%
		Entro il secondo trimestre dell'anno successivo a quello programmato	75%
		Oltre il semestre dell'anno successivo a quello programmato	100%
Fase di progettazione [F2]	Tempi	Entro il 20% di quanto previsto nel cronoprogramma	10%
		Dal 21% al 40% di quanto previsto nel cronoprogramma	30%
		Dal 40% al 70% di quanto previsto nel cronoprogramma	50%
		Dal 70% al 100% di quanto previsto nel cronoprogramma	70%
		Oltre il 100% di quanto previsto nel cronoprogramma	100%



Fase di affidamento [F3]	Tempi (indizione gara)	Entro il 20% dalla data di approvazione del progetto a base di gara	10%
		Dal 21% al 40% dalla data di approvazione del progetto a base di gara	30%
		Dal 40% al 70% dalla data di approvazione del progetto a base di gara	50%
		Dal 70% al 100% dalla data di approvazione del progetto a base di gara	70%
		Oltre il 100% dalla data di approvazione del progetto a base di gara	100%
	Tempi (procedure di gara)	Entro il 20% di quanto previsto nella decisione a contrarre	10%
		Dal 21% al 40% di quanto previsto nella decisione a contrarre	30%
		Dal 40% al 70% di quanto previsto nella decisione a contrarre	50%
		Dal 70% al 100% di quanto previsto nella decisione a contrarre	70%
		Oltre il 100% di quanto previsto nella decisione a contrarre	100%
Fase di esecuzione [F4]	Tempi	Entro il 20% di quanto previsto nel cronoprogramma	10%
		Dal 21% al 40% di quanto previsto nel cronoprogramma	30%
		Dal 40% al 70% di quanto previsto nel cronoprogramma	50%
		Dal 70% al 100% di quanto previsto nel cronoprogramma	70%
		Oltre il 100% di quanto previsto nel cronoprogramma	100%
	Costi	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
		Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
		Dal 40% al 60 % dell'imposto contrattuale	60%
		Oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

## **Articolo 21. Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata dal Direttore della SC competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta

le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza. Il RUP può procedere alla liquidazione dell'incentivo su base annuale, in relazione agli stati di avanzamento effettivamente contabilizzati dal Direttore dei lavori, nel caso di lavori, o dal Direttore dell'esecuzione, in caso di servizi e forniture, nel mese di dicembre dell'anno di riferimento.
3. Ai fini della liquidazione il Direttore della SC/responsabile predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
  - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
  - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
  - i tempi previsti e i tempi effettivi;
  - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

## **Articolo 22. Informazione e confronto**

1. La SC Risorse Umane e Relazioni Sindacali fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n.358.

## **Articolo 23. Oneri accessori e contributivi**

1. Gli incentivi disciplinati dal presente regolamento sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro.

## **Articolo 24. Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture, le cui procedure sono state avviate ai sensi del D.Lgs. 36/2023, entrato in vigore dal 01/04/2023 e successivamente modificato dal D.Lgs. 209/2024, entrato in vigore dal 31/12/2024.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.

3. Il presente Regolamento si applica alla corresponsione degli incentivi nell'ambito delle procedure e dei contratti per i quali i bandi o gli avvisi di indizione siano stati pubblicati dopo l'approvazione dello stesso.